

**DPCM 29 DICEMBRE 2022, c.d. «DECRETO
FLUSSI 2023» - IL CONTENUTO E LE
NOVITA' DELLA NORMA**

DI COSA SI TRATTA?

Con il DPCM 29 dicembre 2022, c.d. «Decreto Flussi 2023», è stata introdotta la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari, nel territorio dello Stato, per l'anno 2023.

In particolare, è stato previsto l'ingresso in Italia, nella quota massima di 82.705 unità, di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.

Tra le principali novità del Decreto Flussi 2023 emergono:

- la verifica di indisponibilità per i lavoratori non stagionali;
- l'ampliamento dei settori sui quali opera l'intervento normativo;

La quota massima prevista per motivi di lavoro non stagionale e autonomo è di **38.705** unità così ripartita:

- **1.000** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;
- **100** lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;
- **30.105** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale;
- **7.000** lavoratori autorizzati alla conversione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo;
- **500** cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti a determinate categorie

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

LAVORO STAGIONALE

Per motivi di lavoro subordinato stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, la quota massima di cittadini non comunitari residenti all'estero è di **44.000** unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

In particolare, è riservata una quota di **1.500** unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il **datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.**

Per il lavoro subordinato stagionale, **per il solo settore agricolo**, è stata replicata la sperimentazione della partecipazione delle **organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore**, riservando una quota di **22.000** unità alle istanze di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale presentate dalle organizzazioni, in nome e per conto dei datori di lavoro, per l'ingresso di lavoratori.

Il datore di lavoro richiedente, **prima** dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, deve **verificare**, presso il competente Centro per l'Impiego, **l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale**.

La verifica sull'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale è espletata se:

- è mancato il riscontro alla richiesta, da parte del Centro per l'impiego, entro 15 giorni dalla data di presentazione;
- il datore di lavoro accerta la non idoneità, del lavoratore, durante l'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- i lavoratori, inviati dal Centro per l'impiego, non si presentano, senza giustificato motivo e decorsi almeno 20 giorni dalla convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione.

La verifica di indisponibilità non è richiesta:

- per l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero;
- per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all'estero.

VERIFICA DI INDISPONIBILITÀ

PRESENTAZIONE DOMANDA

TERMINI

Dal 30 gennaio 2023 fino al 22 marzo 2023, è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda.

La domanda potrà essere presentata dal 27 marzo 2023, fino a concorrenza delle quote previste, e, comunque, entro 31 dicembre 2023.

MODALITÀ

La domanda dovrà essere presentata e trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>.



Augurandoci di essere stati
sufficientemente chiari, siamo
disponibili per eventuali
approfondimenti

Per l'Ufficio Legislativo

Chiara Lombardo 

346.1191887 

chiara.lombardo@legacoop-piemonte.coop 

